CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GIOMO

Presentata il 18 dicembre 1969

Nuove norme sul requisito della residenza per i cittadini italiani ai fini del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 147 e 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (*testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*), prevedono, a certe condizioni, l'ammissione alle università e agli istituti superiori italiani anche di studenti cittadini italiani, in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero. Una di tali condizioni è la residenza dello studente nello Stato estero. Poiché per l'acquisto della residenza nei paesi esteri vigono norme e procedure diverse che possono dar luogo a trattamenti differenziali nei confronti di quanti intendano avvalersi del disposto dei predetti articoli e poiché non è infrequente il caso di giovani che pur non avendo potuto acquistare i titoli per ottenere la residenza all'estero tuttavia vi hanno soggiornato per ragioni di studio, è sembrato non solo opportuno ma necessario prevedere il possesso, in alternativa a quello della residenza, del requisito del soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno. La durata, almeno annuale, del soggiorno, da certificarsi con dichiarazione delle competenti autorità diplomatiche consolari è stata stabilita per evitare che taluni studenti possano essere indotti a recarsi all'estero solo per munirsi di titolo di studio, a livello secondario od universitario, più facilmente acquisibili per poi iscriversi all'università italiana.

Si ritiene infine che la proposta costituisca un non irrilevante contributo per facilitare i movimenti dei giovani studenti nei vari paesi europei in modo da intensificare i rapporti culturali e spirituali tra la gioventù studiosa europea in vista del traguardo, che non deve essere mai perduto di vista, dell'unità politica dell'Europa.

Per questi motivi si esprime l'augurio che sulla proposta stessa converga il vostro unanime voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i cittadini italiani che siano in possesso di titoli di studio medi e superiori conseguiti all'estero e che intendano iscriversi ad

università ed istituti superiori italiani, il requisito della residenza, di cui agli articoli 147 e 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, può essere sostituito da quello del soggiorno, per un periodo non inferiore ad un anno, da certificarsi con dichiarazione della competente autorità diplomatica consolare.